

CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



4/2023

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Riscato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2023 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal’s abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication’s minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>GUERRA E DIRITTO PENALE</p> <p><i>GUERRA Y DERECHO PENAL</i></p> <p><i>WAR AND CRIMINAL LAW</i></p>	<p>La criminologia della guerra e la politica criminale dell'Unione Europea</p> <p><i>La criminología de la guerra y la política criminal de la Unión Europea</i></p> <p><i>The Criminology of War and the Criminal Policy of the European Union</i></p> <p>Luis Arroyo Zapatero</p>	<p>1</p>
<p>INTERPRETAZIONE E DIRITTO PENALE</p> <p><i>INTERPRETACIÓN Y DERECHO PENAL</i></p> <p><i>INTERPRETATION AND CRIMINAL LAW</i></p>	<p>L'interpretazione giudiziale deve guardare oltre la soluzione del caso concreto.</p> <p>Alcune vicende esemplari</p> <p><i>La interpretación judicial debe mirar más allá de la solución del caso concreto.</i></p> <p><i>Algunos casos ejemplares</i></p> <p><i>Judicial Interpretation Must Look Beyond the Solution to the Specific Case.</i></p> <p><i>Some Exemplary Cases</i></p> <p>Giovanni Cocco</p>	<p>16</p>
	<p>Nuovi problemi e nuove soluzioni per la penalistica contemporanea</p> <p><i>Nuevos problemas y nuevas soluciones para el derecho penal contemporáneo</i></p> <p><i>New Problems and New Solutions for Contemporary Criminal Law</i></p> <p>Massimo Vogliotti</p>	<p>31</p>
	<p>L'analogia in bonam partem nel diritto penale. Una riflessione sulla natura "eccezionale" delle norme penali di favore</p> <p><i>La analogía in bonam partem en el derecho penal. Una reflexión sobre la naturaleza "excepcional" de las normas penales favorables</i></p> <p><i>Analogy in Bonam Partem in Criminal Law. A Reflection on the "Exceptional" Nature of Favorable Criminal Laws</i></p> <p>Roberto D'Andrea</p>	<p>54</p>

<p>DIRITTO PENALE E PRINCIPI FONDAMENTALI</p> <p><i>DERECHO PENAL Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALS</i></p> <p><i>CRIMINAL LAW AND FUNDAMENTAL PRINCIPLES</i></p>	<p>“Le radici profonde non gelano”: le manifestazioni fasciste al vaglio delle Sezioni Unite. Tra storia e diritto</p> <p><i>Las raíces profundas no se congelan: las manifestaciones fascistas bajo la lupa de las Secciones Unidas. Entre historia y derecho</i></p> <p><i>Deep Roots Don't Freeze: Fascist Manifestations Under Review by the Cassation Joint Criminal Branches. Between History and Law</i></p> <p>Alessandro Tesauro</p>	<p>81</p>
	<p>A Critical Analysis of the “New” ‘Ergastolo Ostativo’ in Light of ECTHR’s Jurisprudence</p> <p><i>Un’analisi critica del “nuovo” ergastolo ostativo alla luce della giurisprudenza della Corte EDU</i></p> <p><i>Un análisis crítico de la nueva “prisión perpetua optativa” a la luz de la jurisprudencia del TEDH</i></p> <p>Francesco Saccoliti</p>	<p>115</p>
<p>NOTE A SENTENZA</p> <p><i>COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA</i></p> <p><i>NOTES ON JUDGMENTS</i></p>	<p>La corruzione in atti giudiziari del testimone nel caso ‘Ruby-ter’. Vecchie soluzioni per vecchi problemi</p> <p><i>Manipulación de testigos en el caso ‘Ruby-ter’. Soluciones antiguas para problemas antiguos</i></p> <p><i>Witness Tampering in the ‘Ruby-ter’ Case. Old Solutions for Old Problems</i></p> <p>Anna Pampanin</p>	<p>138</p>
<p>QUESTIONI DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE</p> <p><i>CUESTIONES DE DERECHO PROCESAL PENAL</i></p> <p><i>ISSUES IN CRIMINAL PROCEDURAL LAW</i></p>	<p>L’art. 558 bis c.p.p. e la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari</p> <p><i>La competencia funcional en el juicio inmediato ante el tribunal unipersonal por delitos sujetos a citación directa a juicio</i></p> <p><i>Immediate Trial in Proceedings Before a Single Judge Court. The Functional Competence of the Judge for Preliminary Investigations</i></p> <p>Teresa Bene</p>	<p>154</p>

QUESTIONI DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE
CUESTIONES DE DERECHO PROCESAL PENAL
ISSUES IN CRIMINAL PROCEDURAL LAW

- 154 **L'art. 558 bis c.p.p. e la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari**
La competencia funcional en el juicio inmediato ante el tribunal unipersonal por delitos sujetos a citación directa a juicio
Immediate Trial in Proceedings Before a Single Judge Court. The Functional Competence of the Judge for Preliminary Investigations
Teresa Bene

L'art. 558 bis c.p.p. e la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari

La competencia funcional en el juicio inmediato ante el tribunal unipersonal por delitos sujetos a citación directa a juicio

Immediate Trial in Proceedings Before a Single Judge Court. The Functional Competence of the Judge for Preliminary Investigations

TERESA BENE

*Ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II
teresa.bene@unina.it*

PROCEDIMENTI SPECIALI,
INDAGINI PRELIMINARI

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES,
INVESTIGACIONES PRELIMINARES

SPECIAL PROCEEDINGS,
PRE-TRIAL INVESTIGATION

ABSTRACTS

L'introduzione del giudizio immediato anche nell'ambito dei procedimenti per reati procedibili con citazione diretta avanti al Tribunale in composizione monocratica ha creato distorsioni applicative in punto di competenza funzionale. Lo scritto ripercorre le diverse interpretazioni e individua la linea normativa che affida al giudice per le indagini preliminari la competenza sulla richiesta di giudizio immediato.

La introducción del juicio inmediato ante el tribunal unipersonal por delitos sujetos a citación directa a juicio ha creado distorsiones en la práctica en términos de competencia funcional. El presente trabajo analiza las diferentes interpretaciones e identifica la línea normativa que encarga al juez de instrucción la competencia sobre la solicitud de juicio inmediato.

The introduction of immediate trial in proceedings before a single judge Court has created practical distortions in terms of functional jurisdiction. This paper traces the different interpretations and identifies the regulatory framework that entrusts the judge for preliminary investigations with jurisdiction over the request for immediate trial.

SOMMARIO

1. La novità e le distorsioni interpretative. – 2. Alcune considerazioni di sistema. – 3. Il nuovo art. 558 bis c.p.p. – 4. L'interpretazione della Corte di cassazione.

1.

La novità e le distorsioni interpretative.

Ha alimentato un vivace contrasto interpretativo la previsione, introdotta con d. lgs. n. 150 del 2022, che consente l'instaurazione del giudizio immediato anche nell'ambito dei procedimenti per reati procedibili con citazione diretta avanti al Tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che in tal caso non si terrà l'udienza predibattimentale prevista dall'art. 554 *bis* c.p.p.¹.

La novità è inserita nell'art. 558 *bis* c.p.p. e risulta rilevante. Seppur il gruppo di studio, per l'elaborazione degli schemi di decreto legislativo recanti modifiche normative in materia di procedimenti speciali, impugnazioni, amministrazione dei beni in sequestro ed esecuzione della confisca, diritto all'oblio degli indagati e degli imputati e deindicizzazione in caso di archiviazione, non luogo a procedere o assoluzione,² avesse manifestato perplessità, la modifica era rimasta nell'ombra dell'introduzione dell'udienza predibattimentale, su cui invece sono piovute copiose le critiche³. Un cursorio confronto con le prassi evidenzia che l'interpretazione della norma ha creato un oscillante orientamento relativo alla competenza funzionale del giudice a cui il pubblico ministero presenta la richiesta di giudizio immediato nel procedimento monocratico. Sullo sfondo il tema riecheggia alcune questioni che si erano già poste dopo l'introduzione del giudice unico⁴.

In un simile quadro, la sorpresa, che le distorsioni applicative hanno suscitato, merita alcune osservazioni per distinguere le diverse interpretazioni, che non hanno trovato nelle ragioni dell'impianto processuale, una composizione, tant'è che si è espressa la Corte di cassazione, chiamata a decidere su un conflitto negativo di competenza⁵.

2.

Alcune considerazioni di sistema.

Partiamo da una rapida disamina generale, che consideri i precedenti della questione. Come accennato, il tema non è nuovo, o almeno non lo è nel suo complesso.

Per quanto qui maggiormente interessa, prima della riforma Cartabia, i problemi apparentemente erano nati perché il legislatore aveva previsto norme (artt. 556-557-558 c.p.p.) per disciplinare il giudizio abbreviato, l'applicazione di pena su richiesta delle parti, il procedimento per decreto e il giudizio direttissimo nel procedimento dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, ma non anche il giudizio immediato.

Le soluzioni interpretative offerte si erano differenziate a seconda che si trattasse di rito monocratico c.d. ordinario o di citazione diretta a giudizio. Alla iniziale rigidità interpretativa era seguita una revisione critica, a partire dalle modifiche introdotte che hanno mutato la fisionomia stessa del giudizio immediato. Aldilà del vuoto normativo, in quel caso, un ragionamento di sistema, in quel caso, aveva reso praticabile il giudizio immediato anche nel procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica in cui era prevista l'udienza preliminare e nelle due diverse forme di richiesta del pubblico ministero (art. 453 c.p.p.) e di rinuncia all'udienza preliminare da parte dell'imputato (art. 419 co. 5 e 6 c.p.p.). Nel secondo caso, non vi era dubbio che se l'imputato poteva avvalersi del suo diritto di rinuncia all'udienza preliminare nel processo ordinario, poteva farlo anche nel nuovo procedimento.

Da questa angolatura, se ne ricava la compatibilità del giudizio immediato con il rito mo-

¹ Cfr. G. SPANGHER (2023).

² Gruppo di studio nominato con decreto ministeriale del 28 ottobre 2021, Costituzione presso l'Ufficio Legislativo di cinque gruppi di lavoro per l'elaborazione di schemi di decreto legislativo.

³ Cfr. D'ALESSIO (2022), p. 526; A. GUALAZZI, «Compatibilità» del rito immediato con il giudizio avanti il tribunale in composizione monocratica, cit., 241, nt. 1; GIALUZ (2022), p. 829; PIZIALI (2023), p. 1033; QUATTROCOLO (2023), pp.1207 – 1209.

⁴ volendo BENE (2000), p. 225.

⁵ La Corte di cassazione è stata investita della risoluzione del conflitto negativo di competenza a emettere il decreto di giudizio immediato *ex* art. 558 *bis* c.p.p., sollevato dal Tribunale di Napoli, Sezione GIP, 42 ° ufficio, con ordinanza del 17 aprile 2023.

nocratico c.d. ordinario seguendo l'interpretazione dell'art. 549 c.p.p.⁶. La disposizione, quale regola di complementarietà e non mera norma di rinvio, risponde alla funzione di verifica della compatibilità della disciplina speciale, dettata per il procedimento avanti il Tribunale in composizione monocratica, con quella comune. In mancanza di deroghe o di previsioni espresse in disposizioni speciali, quelle comuni si applicano al rito alternativo in quanto compatibili con la sua struttura.

Tradizionalmente, in assenza di elementi di incompatibilità strutturale e in presenza della c.d. evidenza probatoria, presupposto del giudizio immediato tradizionale⁷, era consentito esercitare l'azione penale nelle forme del giudizio immediato nel rito monocratico ordinario. L'interpretazione era condivisa dalle tesi giurisprudenziali che hanno riconosciuto la possibilità per il pubblico ministero di avanzare la richiesta di giudizio immediato in relazione ai reati attribuiti alla cognizione del tribunale monocratico per i quali è prevista l'udienza preliminare⁸.

Proprio seguendo tale linea interpretativa, in questa cornice, si è esclusa la praticabilità del rito nel giudizio monocratico con citazione diretta a giudizio. Le ragioni sono radicate in due diversi profili.

In estrema sintesi, il primo profilo è funzionale. L'ammissione del giudizio immediato nei casi di citazione diretta determinerebbe una sovrapposizione di riti speciali aventi la identica finalità di non celebrare l'udienza preliminare. Se ne ricava la incompatibilità ontologica del rito con un procedimento che per sua natura non prevede un vaglio preliminare sulla fondatezza dell'accusa⁹.

Il secondo profilo, fondato sulla incompatibilità del rito, e prontamente evidenziato e valorizzato, attiene al versante garantista della tutela del diritto di difesa. In linea con l'orientamento secondo cui nell'ipotesi di giudizio immediato, non deve essere notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415 bis c.p.p.*, si afferma che l'instaurazione del giudizio immediato, per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale sarebbe dovuto avvenire con citazione diretta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) e 180 c.p.p.¹⁰, per violazione del diritto di difesa, proprio per l'omesso avviso di conclusione delle indagini preliminari, seppur sanabile ove non ricorra un concreto *vulnus* alle prerogative della difesa.

Dunque, in presenza di elementi caratterizzanti una fattispecie incriminatrice tra quelle tassativamente previste *ex art. 550 c.p.p.*, il pubblico ministero, si è detto, deve esercitare l'azione penale con decreto di citazione diretta a giudizio¹¹. In questi termini anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui le differenze di struttura tra i due riti, quanto alle garanzie difensive, impediscono la compatibilità del giudizio immediato con il procedimento a citazione diretta: "il giudizio a citazione diretta *ex art. 555 c.p.p.* si snoda attraverso un'udienza di prima comparizione, nel corso della quale devono compiersi le attività tipiche dell'udienza preliminare quanto alla scelta dei riti alternativi e quelle introduttive al dibattimento. Tali adempimenti nel rito immediato devono, invece, compiersi entro il termine di cui all'art. 458 c.p.p. quanto alle opzioni per eventuali riti speciali e nella fase degli atti preliminari *ex art. 491 c.p.p.* per le altre questioni"¹².

In effetti, anche le prassi confermano le differenze nell'ipotesi in cui l'imputato avanzi la richiesta di giudizio abbreviato. In primo luogo, in seguito alla riforma Orlando, la richiesta di accesso al rito deflattivo del dibattimento opera un effetto sanante delle nullità, ai sensi

⁶ Cfr. APRILE (2000) p. 253; BARGIS (2001), p. 1; CORBETTA (2000), p. 623; GUALAZZI (2004), p. 241, nt. 1; volendo BENE (2000), p. 225.

⁷ Cfr. CHINNICI (2018); RIVELLO (1993); di recente si veda anche CENTORAME – PERUGIA (2022), p.150.

⁸ La giurisprudenza ammetteva il giudizio immediato nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica solo nei casi in cui fosse prevista l'udienza preliminare, cioè quando la "*vocatio in ius*" non fosse avvenuta tramite il meccanismo della citazione diretta a giudizio. Si veda Cass. Sez. V, 13 dicembre 2019, n. 2724; Cass., Sez. V, 14 dicembre 2018, n. 6111; Cass., Sez. I, 31 marzo 2010, n. 24170. In relazione ai casi di connessione tra un reato per il quale deve procedersi con citazione diretta ed un altro per il quale è prevista l'udienza preliminare, la giurisprudenza riconosceva al pubblico ministero la possibilità di formulare una richiesta congiunta di giudizio immediato, a condizione che per entrambi i reati sussistessero i presupposti di cui all'art. 453 c.p.p. Cfr. Cass., Sez. I, 10 maggio 2016, n. 49821; Cass., sez. V, 14 ottobre 2015, n. 15189. In dottrina, cfr. APRILE (2000).

⁹ Su questo profilo, cfr. Cass., 24 aprile 2019, Di Bella, in *Mass. Uff.*, n. 277525, secondo cui l'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta determina una nullità di ordine generale a regime intermedio.

¹⁰ Cfr. Cass., Sez. V, 24.4.2019, n. 40002, in *Mass. Uff.*, n. 277525; Cass., Sez. II, 17.5.2018, n. 25938, in *Mass. Uff.*, n. 272938; Cass., Sez. I, 6.7.2016, n. 41930, in *Mass. Uff.*, n. 267799; si segnala anche un orientamento minoritario, secondo cui invece ricorre una nullità assoluta, in quanto tale insanabile; cfr. Cass., Sez. IV, 17.12.2014, n. 3805, in *Mass. Uff.*, n. 261949.

¹¹ Cfr. LONATI (2017).

¹² In particolare, cfr. Cass., Sez. I, 6.7.2016, n. 41930, in *Mass. Uff.*, n. 267799.

dell'art. 183 c.p.p. Non può trascurarsi, però, che l'effetto sanante è subordinato alla circostanza che il giudizio sia stato celebrato dinanzi ad un giudice funzionalmente competente. Del resto, il mutamento del giudice naturale competente a giudicare sulla richiesta di giudizio abbreviato integra una nullità assoluta, insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, che assorbe la nullità a regime intermedio sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato. Si pensi all'ipotesi in cui decida sulla richiesta di giudizio abbreviato non il giudice del dibattimento, come sarebbe stato se l'azione penale fosse stata correttamente esercitata, ma il giudice per le indagini preliminari. Se a seguito del decreto che dispone il giudizio immediato per un reato per il quale è prevista la citazione diretta a giudizio viene richiesto il giudizio abbreviato, il giudice per le indagini preliminari deve dichiarare la propria incompetenza *ratione materiae* a favore del giudice del dibattimento, competente a conoscere del merito qualora fosse stata correttamente esercitata l'azione penale e avanti al quale potranno essere incardinati gli eventuali riti alternativi, e ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

3. Il nuovo art. 558 bis c.p.p.

Il nuovo art. 558 bis c.p.p. introduce il giudizio immediato anche per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica¹³.

Dunque, un significativo cambio di paradigma rispetto alla precedente interpretazione che consente l'esercizio dell'azione penale con la richiesta di giudizio immediato anche nei reati a citazione diretta. La disposizione rinvia alle norme contenute nel titolo IV del libro VI del codice di rito¹⁴ che ritiene applicabili seguendo la clausola di compatibilità.

Nella Relazione illustrativa del decreto legislativo si legge che l'innovazione si collega all'«esigenza di effettuare un coordinamento tra le norme adottate e il complessivo sistema processuale (art. 1, comma 3, della delega)» e alla «finalità acceleratoria complessivamente imposta come finalità generale della delega (art. 1, comma 1, della delega)». Era dunque avvertita la necessità di un «definitivo e chiaro superamento della limitazione, di fonte giurisprudenziale, all'applicazione ai reati con citazione diretta del giudizio immediato»¹⁵.

La scelta è legata all'introduzione dell'udienza predibattimentale¹⁶ funzionalmente diretta a valutare la sostenibilità dell'azione penale. La previsione di un segmento processuale intermedio tra le indagini ed il dibattimento giustifica e impone la previsione di un procedimento più snello e veloce, in presenza di presupposti che mostrano l'inutilità del filtro sulla fondatezza dell'accusa¹⁷. Del resto, non si può neppure trascurare l'effetto derivante dall'ampliamento delle ipotesi di reato a citazione diretta che comporta, in ragione dei sempre più alti limiti edittali, la possibilità che per tali reati siano applicate misure custodiali. Da ciò si desume, secondo il legislatore delegato, l'interesse dell'indagato ad una più rapida definizione della vicenda processuale¹⁸.

Certo, si può dire, la costruzione della norma non è brillante e apre spazi in cui si alimentano differenti interpretazioni ma la lacuna può essere colmata agevolmente. La clausola di compatibilità, contenuta nel primo comma dell'art. 558 bis c.p.p. pone nuovamente l'interprete dinanzi alla verifica dell'applicabilità della disciplina generale.

Ritorna quindi il tema noto, sin dalla introduzione della disciplina sul giudice unico, sul valore dell'art. 549 c.p.p. In quel caso, però - si è detto - la previsione ha reso applicabile la

¹³ Volendo BENE (2023), p. 1082; GIANNONE (2023).

¹⁴ Sulle novità introdotte dalla l. n. 134 del 2021 si veda ZACCHÈ (2022), p. 193; in relazione alle modifiche previste dal d. lgs. n. 150 del 2022, cfr. CORVI (2023), p. 778; CORTESI (2022), p. 386.

¹⁵ Cfr. Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante attuazione alla legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in *Sist. Pen.*, 10 agosto 2022.

¹⁶ Cfr. D'ALESSIO (2022), p. 526; DANIELE (2023); MANCUSO (2023), p. 829; QUATTROCOLO (2023), pp. 1207 - 1209; TRABACE (2023), p. 73; TRIGGIANI (2023), p. 26; ID. (2022), p. 143.

¹⁷ La Relazione (cap. VI, p. 153), cit., inoltre, segnala la necessità di una modifica di tal tipo anche in ragione dell'ulteriore intervento effettuato in forza della delega, che ha ampliato i reati con citazione diretta, rispetto ai quali si perderebbe la celerità propria del rito immediato, in modo tanto più irragionevole se si considera, come detto, che quel rito si connota anche quale strumento di accesso rapido al giudizio nei casi in cui l'imputato sia sottoposto a misura cautelare.

¹⁸ Cfr. GIALUZ (2022), p. 69, la modifica «è stata alquanto dibattuta in fase preparatoria, posto che, sul piano sistematico, sembra confermare una sostanziale equiparazione tra l'udienza predibattimentale e l'udienza preliminare: in fondo, il rito speciale postula di saltare una o più fasi in senso tecnico, mentre l'udienza predibattimentale è solo una porzione della fase del giudizio». In argomento altresì, TRIGGIANI (2023) p. 26 e ss.

disciplina del rito ordinario in presenza di due condizioni. La presenza di disposizioni speciali che derogano alla disciplina ordinaria e la verifica di compatibilità delle norme richiamate con la fisionomia strutturale del procedimento monocratico.

Quanto all'individuazione del giudice competente a ricevere la richiesta di giudizio immediato, prima della modifica, in riferimento ai riti davanti al tribunale monocratico, uno con udienza preliminare, l'altro senza udienza preliminare, con citazione diretta a giudizio, si ricorreva all'art. 549 c.p.p. che prevede una regola di complementarietà generale e descrive un'operazione più complessa del semplice richiamo di regole del codice di rito. Un'operazione ermeneutica diretta al controllo della compatibilità della singola disciplina nel procedimento dinanzi al tribunale monocratico.

La complementarietà è una regola tecnica che esprime una opzione strutturale, tra due testi normativi, rivolta alla integrazione della legge speciale, ma la regola ha un aspetto funzionale molto interessante proprio in quanto principio di coordinamento, nel senso che esprime il bisogno di valutare la compatibilità della disciplina speciale con quella comune.

L'effetto è che la complementarietà opera per regole generali o per particolari discipline (556-557-558 c.p.p.). In questo caso, il corpo normativo speciale recepisce il regime del processo comune attraverso discipline integrative o derogative ma fa salva l'eventualità in cui la legge speciale disponga diversamente. Quindi è regola generale che la presenza di una disciplina speciale tolga valore interamente o parzialmente a quella comune. Ne consegue che le disposizioni comuni non espressamente previste né derogate da norme speciali operano anche nel rito speciale purché compatibili con la sua struttura.

Su questo schema è costruito l'art. 558 *bis* c.p.p., che estende al modulo della citazione diretta la forma di esercizio dell'azione penale con il decreto di giudizio immediato. Per riorientare il cammino, su questo presupposto, poteva già essere individuata la competenza funzionale del giudice a cui il pubblico ministero presenta la richiesta di giudizio immediato. Ma parallelamente, in diversi uffici giudiziari sono state proposte interpretazioni diverse. Di volta in volta è stata attribuita la competenza funzionale al giudice per le indagini preliminari, al giudice dell'udienza predibattimentale e al giudice del dibattimento.

Da un lato, in due diverse occasioni¹⁹, i giudici per le indagini preliminari hanno sostenuto la competenza del giudice del dibattimento, ritenendo che il richiamo agli artt. 453 e ss. c.p.p., in quanto compatibili, non si estenda anche alla norma sulla competenza funzionale del giudice. In particolare, si è sostenuto che "il giudice naturale dei procedimenti aventi ad oggetto reati da citazione diretta è il tribunale in composizione monocratica, dopo l'esercizio dell'azione penale, questo giudice è quello competente per ricevere la richiesta di giudizio immediato".

D'altro canto, in un diverso provvedimento²⁰, è stata riconosciuta la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari. La pronuncia fa leva sulla circostanza che la richiesta di giudizio immediato rappresenta una modalità di esercizio dell'azione penale, alternativa rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio o in questo caso alla citazione diretta a giudizio.

Pur nel contesto dell'intricato reticolo interpretativo descritto, con tutto il carico di effetti a cascata, va detto che una interpretazione diversa da quella sostenuta nell'ultimo provvedimento in esame, non ha solidità da un punto di vista sistematico. In particolare, occorrerebbe inquadrare l'udienza predibattimentale come fase autonoma del procedimento e non come mera fase del dibattimento e risulterebbe incomprensibile la stessa citazione diretta su cui si regge. Non è infatti previsto un provvedimento autonomo, e ciò condurrebbe ad un effetto paradossale: nel caso di rigetto della richiesta, il pubblico ministero potrebbe procedere a citazione diretta davanti allo stesso giudice del dibattimento.

Del resto, anche nel confronto interpretativo, condotto analizzando la giurisprudenza costituzionale, la tesi trova conferma nella decisione della Corte costituzionale che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464 c.p.p., nella parte in cui, in caso di opposizione a decreto penale di condanna, attribuisce al giudice per le indagini preliminari, anziché al tribunale in composizione monocratica, la competenza alla celebrazione dei riti alternativi e alla emissione del decreto di giudizio immediato, per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio²¹.

¹⁹ Tribunale di Cagliari, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, 31 gennaio 2023; Tribunale di Napoli, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, 1° febbraio 2023; cfr. anche Tribunale di Napoli, Ufficio per le indagini preliminari, 17 aprile 2023, con ordinanza che ha sollevato un conflitto negativo di competenza.

²⁰ Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, 4 marzo 2023.

²¹ Corte cost., 18 gennaio 2018, n. 8.

Ciò offre una ragione in più per sostenere argomentazioni di sistema che consentono di radicare la competenza funzionale in capo al giudice per le indagini preliminari. Premesso che il giudice a cui viene inviata la richiesta di giudizio immediato deve verificare la sussistenza dei presupposti, il giudice più idoneo a svolgere tale attività è senza dubbio il giudice per le indagini preliminari. Il vaglio investe elementi investigativi contenuti nel fascicolo delle indagini e dunque questo giudice è fisiologicamente orientato a svolgere una valutazione sulla base della piattaforma conoscitiva delle indagini. Peraltro, a tale soluzione conduce anche la considerazione per cui, nell'ipotesi in cui non ritenga sussistenti i presupposti, il giudice deve restituire gli atti al pubblico ministero, che valuterà come e con quali forme proseguire le indagini o esercitare l'azione penale.

Dunque, una ipotesi di regressione, ma non in senso tecnico, coerente con il sistema solo nel caso in cui la valutazione sui presupposti venga affidata al giudice delle, nel senso di fase, indagini.

Se così non fosse, risulterebbe irrituale una regressione in senso tecnico ordinata dal giudice del dibattimento. Si vuol dire che la restituzione degli atti al pubblico ministero avviene all'interno di un rapporto dialettico tra azionabilità e indisponibilità dell'interesse, per cui non si regredisce rispetto alla fase né si è di fronte ad un provvedimento autonomamente impugnabile.

Resta sullo sfondo la tesi secondo cui deve riconoscersi la competenza in capo al giudice dell'udienza predibattimentale. L'idea non ha un solido fondamento argomentativo. Il comma 2 dell'art 558 *bis* c.p.p. esclude che in questo caso debba tenersi l'udienza. Affidare la cognizione al giudice di un segmento che non si deve svolgere determinerebbe un aggiramento della disposizione normativa. Mutuando l'operazione interpretativa già consolidata, si può ritenere che in relazione alla condizione posta dall'art. 558 *bis* c.p.p., la verifica riguarda solo la componente relativa alla compatibilità strutturale, in mancanza di previsioni speciali derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria. Andare in contrarietà di senso determina effetti distorsivi sul piano applicativo, come emerge dai diversi provvedimenti che hanno alimentato il contrasto interpretativo radicato sulla individuazione del giudice competente a valutare la richiesta di giudizio immediato.

Il terreno solo apparentemente è accidentato: la linea normativa di cui agli artt. 558 *bis*, - 453 - 458 *bis* - 449 c.p.p. indica la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari²². Se infatti l'art. 558 *bis* c.p.p. estende al modulo della citazione diretta la forma di esercizio dell'azione penale con il decreto di giudizio immediato, la cognizione sulla fondatezza dell'accusa non può che essere affidata al giudice della fase, seguendo appunto le regole della competenza. In questo senso l'interpretazione letterale affida la titolarità del controllo sulla modalità di esercizio dell'azione penale al giudice per le indagini preliminari²³.

4. L'interpretazione della Corte di cassazione.

La questione è stata sottoposta all'attenzione della Corte di cassazione²⁴, intervenuta in relazione ad una ipotesi di conflitto negativo di competenza²⁵. Nel caso di specie, in cui due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, si realizza una situazione di stasi processuale suscettibile di essere ricompresa nel catalogo dei casi analoghi previsti dall'art. 28, comma 2, c.p.p. La decisione della Corte di legittimità si pone in linea di continuità con le scelte di sistema già esaminate e, anche sulla base di argomenti di ordine testuale, la Corte afferma la competenza in capo al giudice per le indagini preliminari. Il rinvio alle disposizioni contenute nel titolo IV del libro VI ed il riferimento implicito al giudizio immediato ordinario costituiscono la chiave di volta dell'argomentazione volta a riconoscere la competenza al giudice per le indagini preliminari. Così procedendo, il legislatore non ha inteso "creare per i reati a citazione diretta un rito nuovo e diverso rispetto a quello ordinario", ma ha ampliato l'ambito applicativo del rito già esistente ad altre fattispecie. Anche la mancata previsione di una disposizione che attribuisca la competenza a decidere sull'am-

²² Cfr. SPANGHER (2023).

²³ In questo senso, cfr. GIORDANO (2023), secondo cui la richiesta di giudizio immediato sembra debba essere trasmessa alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.

²⁴ Per un conflitto negativo di competenza sollevato al Tribunale di Cagliari, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, 31 gennaio 2023, cit.

²⁵ Cass., sez. I, 16 giugno 2023, n. 31927.

missione del rito ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente nel modello ordinario è indicativa della compatibilità della disciplina con la nuova previsione.

La coerenza della soluzione trova conferma nelle scelte di sistema. Da un lato, la richiesta formulata dall'organo dell'accusa costituisce una modalità di esercizio dell'azione penale; dall'altro, il decreto di giudizio immediato riveste natura endoprocessuale, funzionale al passaggio alla fase dibattimentale. Conferma che già risulta dalla attribuzione della competenza funzionale al giudice per le indagini preliminari sulla istanza di emissione di decreto penale di condanna presentata dal pubblico ministero. Così come nel caso in cui si tratti di reati per i quali non è prevista l'udienza preliminare e il medesimo giudice è competente, ai sensi degli artt. 464 e 557 c.p.p., per i riti alternativi richiesti con l'opposizione al decreto penale emesso, oltre che sulla decisione sulla richiesta di applicazione della pena su richiesta, *ex art. 447 c.p.p.* Ne consegue che la decisione sulla richiesta di giudizio immediato attiene alla fase delle indagini preliminari ed è proprio il suo accoglimento a segnare il passaggio a quella dibattimentale, che presuppone l'avvenuta emissione del decreto che dispone il giudizio.

Solo il rigore di tale interpretazione consente di contemperare anche le esigenze organizzative. Diversamente, l'accoglimento della tesi della competenza funzionale in capo al giudice dell'udienza predibattimentale avrebbe un effetto dirompente. Non può trascurarsi che nell'ipotesi in cui il giudice dell'udienza predibattimentale rigettasse la richiesta di immediato, diventerebbe incompatibile a celebrare le udienze successive. In gioco, come è evidente, vi è il tema della incompatibilità, che ricade ancor di più sui Tribunali di piccole dimensioni, dopo la previsione dell'udienza predibattimentale, e del possibile e rischioso corto circuito giudiziario.

Bibliografia

- APRILE, Ercole (2000): *Giudice unico e processo penale*, (Milano, Giuffrè), p. 253
- BARGIS, Marta (2001): *Il giudice unico di primo grado e la progressiva "messa a punto" del processo penale (Premessa al Titolo IV d. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51)*, in CHIAVARIO, Mario – LUPO, Ernesto (editors): *Commento alla normativa delegata sul giudice unico* (Torino, Utet), vol. II, p. 1
- BENE, Teresa (2000): *Il giudizio immediato* (Napoli, ESI)
- BENE, Teresa (2023): "Sub art. 558 bis", in GIARDA, Angelo – SPANGHER, Giorgio (editors), *Codice di procedura penale commentato* (Milano, Wolters Kluwers), p. 1082
- CENTORAME, Federica – PERUGIA, Diletta (2022): "Il giudizio immediato tra norma e prassi", in MARAFIOTI, Luca – FIORELLI, Giulia – CENTORAME, Federica (editors), *Procedura penale in action. Materiali per una critica della giurisprudenza* (Torino, Giappichelli), p. 150.
- CHINNICI, Daniela (2018): *Il giudizio immediato. Metamorfosi di un modello*, (Padova, Cedam)
- CORBETTA, Stefano (2000): "Il procedimento dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica", in PERONI, Francesco (editor): *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, (Padova, Cedam), p. 623
- CORTESI, Maria Francesca (2022): "Il "nuovo" giudizio immediato", in SPANGHER, Giorgio (editor): *La riforma Cartabia. Codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, (Pisa, Pacini), p. 386
- CORVI, Paola (2023): "Rito monitorio e giudizio immediato. Le novità introdotte dalla riforma Cartabia", in CASTRONUOVO, Donato – DONINI, Massimo – MANCUSO, Enrico Maria – VARRASO, Gianluca (editors): *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, (Milano, Wolters Kluwer), 778
- D'ALESSIO, Fabio (2022): "La nuova udienza predibattimentale nel rito monocratico con citazione diretta a giudizio", in SPANGHER, Giorgio (editor): *La Riforma Cartabia* (Pisa, Pacini), p. 526

- DANIELE, Marcello (2023), “L’udienza predibattimentale: una sfida per i Tribunali”, *Sist. Pen.*, 16 gennaio 2023
- FIDELBO, Giorgio (2000): “Con l’udienza preliminare il monocratico acquista le garanzie del rito collegiale”, *D&G*
- GIALUZ, Mitja (2022): “Per un processo penale più efficiente e giusto”, *Sist. Pen.*, p. 69
- GIANNONE, Alberto (2023): “Citazione diretta a giudizio e giudizio immediato”, *Questio-negiustizia.it*.
- GIORDANO, Luigi (2023): “La riforma dei riti alternativi al dibattimento: uno strumento per raggiungere l’obiettivo di una “Giustizia penale a – 25%?””, *Diritto, giustizia e Costituzione*.
- GUALAZZI, Alessandra, (2004): “«Compatibilità» del rito immediato con il giudizio avanti il tribunale in composizione monocratica”, *FAmbr*, p. 241.
- LONATI, Simona (2017): *Il procedimento penale davanti al Tribunale in composizione monocratica: problemi e soluzioni interpretative*, (Torino, Giappichelli).
- MANCUSO, Enrico Maria (2023): “Le nuove dinamiche del giudizio”, in CASTRONUOVO, Donato – DONINI, Massimo- MANCUSO, Enrico Maria – VARRASO, Gianluca (editors): *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, (Milano, Wolters Kluwer), p. 829
- PIZIALI, Giorgio (2023): “Sub art. 554 bis”, in GIARDA, Angelo – SPANGHER, Giorgio (editors): *Codice di procedura penale commentato*, (Milano, Wolters Kluwer), p.1033
- QUATTROCOLO, Serena (2023), “Riforma Cartabia: modifiche strutturali al processo penale - Citazione diretta a giudizio: rivoluzioni che potrebbero portare frutto”, *Giur. It.*, n. 5, pp. 1207 – 1209.
- RIVELLO, Pier Paolo (1993): *Il giudizio immediato*, (Padova, Cedam)
- SPANGHER, Giorgio, (2023): “Spetta al GIP la decisione sulla richiesta di immediato per i reati del giudice monocratico”, *QG*.
- TRABACE, Cesare, (2023): “A volte ritornano: l’udienza predibattimentale monocratica”, in CASSIBBA, Fabio Salvatore- FOFFANI, Luigi- GARUTI, Giulio, (editors): *La riforma Cartabia. Riflessioni sulla legge delega n. 134 del 2021. Atti della Tavola rotonda del 21 aprile 2022*, (Torino, Giappichelli), p. 73 e ss..
- TRIGGIANI, Nicola (2023), “La nuova udienza predibattimentale nel procedimento penale monocratico: luci e ombre”, *Riv. Dir. Processuale*, n. 1, p. 26
- TRIGGIANI, Nicola, (2022): “L’udienza predibattimentale monocratica”, *Proc. Pen. Giustizia*, n.1, p.
- ZACCHÈ, Francesco, (2022): “I riti alternativi nella legge delega e l’obiettivo giustizia – 25%”, in MARANDOLA, Antonella (editor): *Riforma Cartabia e rito penale. La legge delega tra impegni europei e scelte valoriali*, (Milano, Wolters Kluwer), p.193



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>